

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1523 del 12 agosto 2014

**Riconoscimento della Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi e approvazione del disciplinare.**

**Legge regionale 7 settembre 2000 n. 17, articolo 3.**

[Turismo]

Note per la trasparenza:
--------------------------

A seguito della presentazione di domanda da parte del Comitato promotore e della verifica dei requisiti previsti dalla Legge regionale n. 17/2000, si riconosce la Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi e se ne approva il disciplinare.
---

L'Assessore Daniele Stival di concerto con l'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto", la Regione Veneto, allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola o per le produzioni tipiche, ha promosso e disciplinato la realizzazione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto, stabilendo che l'ambito di applicazione della legge concerne:

- a) per quanto riguarda i vini, i territori di produzione di vini a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) di cui alla legge 164/92;
- b) per quanto riguarda i prodotti tipici diversi dai vini, i territori di produzione di prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del Reg. CE 2081/92.

In particolare, l'articolo 3 della legge regionale sopra indicata prevede che il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade venga proposto alla Regione da un comitato promotore al quale possono partecipare gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo e dei prodotti tipici, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della legge.

Lo stesso articolo 3 individua nella Giunta regionale l'organo preposto ad approvare il disciplinare presentato dal comitato promotore e a riconoscere la strada del vino o dei prodotti tipici, previa verifica della rispondenza del disciplinare al regolamento regionale di attuazione della legge.

Con propria deliberazione n. 843 del 6 aprile 2001, la Giunta regionale ha approvato il regolamento regionale n. 2 del 10.5.2001, che definisce le norme generali di attuazione della L.r. 17/2000, definendo tra l'altro:

- i caratteri e i criteri di identificazione generali delle Strade del Vino e degli altri Prodotti Tipici;
- gli standard minimi per la qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale;
- le linee guida per l'elaborazione del disciplinare;
- i criteri per il riconoscimento e la concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della L.r. 17/2000.

In particolare il Regolamento di cui sopra prevede che, ai fini del riconoscimento della "Strada", il Comitato promotore, ai sensi dell'art. 4 della L.r. 7 settembre 2000, n. 17, invii apposita domanda alla Giunta regionale - Sezione promozione turistica integrata, contenente almeno le seguenti indicazioni:

- nome della Strada del vino e/o dei prodotti tipici per la quale è richiesto il riconoscimento e relativa zona di produzione con riferimento alle denominazioni di cui alla L. 164/92 per i vini e al Reg. CEE 2081/92 per i prodotti DOP e IGP;

- indicazione della sede legale;
- elenco dei soggetti che partecipano al Comitato promotore;
- indicazione del rappresentante legale del Comitato promotore, cui compete la sottoscrizione della domanda di riconoscimento;
- dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, in ordine al possesso, per ognuno dei soggetti aderenti al Comitato promotore, degli standards di qualità minimi stabiliti dal regolamento, oppure l'impegno che i soggetti partecipanti al Comitato si adegueranno a tali standards entro i termini fissati dal disciplinare della Strada e secondo le indicazioni fissate dal regolamento.

Ora, con la domanda prot. 168504 presentata alla Giunta regionale - Sezione promozione turistica integrata, in data 16 aprile 2014 - unitamente alle richieste integrazioni - il Comitato promotore della Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi, intende richiedere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 17/2000, allegando la documentazione prevista dalla normativa sopra citata.

In relazione a quanto sopra, è stata effettuata l'istruttoria tecnico-amministrativa sulla documentazione prodotta dalla Strada di cui all'oggetto e si è constatata la rispondenza del disciplinare della Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi, di cui all'**Allegato A** ai criteri e alle condizioni previste dal regolamento regionale di attuazione della legge.

Sussistono pertanto i presupposti, i requisiti e le condizioni per poter procedere al riconoscimento della Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi e all'approvazione del relativo disciplinare così come previsto dalla legge regionale in parola.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 17/2000;

VISTA la deliberazione n. 843 del 6 aprile 2001, con la quale è stato approvato il regolamento di cui alla legge 17/2000;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

- 1) di riconoscere, la Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi, con sede legale in comune di Belluno - 32100 - Piazza S. Stefano 15, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e degli altri prodotti tipici del Veneto";
- 2) di approvare il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione della Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi, riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di notificare il presente provvedimento al Comitato promotore della Strada di cui al punto 1), per i relativi adempimenti;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.